



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 475 del 23 gennaio 2009

Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento.

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 22 ottobre 2001 n. 381 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante "regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE 865/2004;

VISTO il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento ;

VISTO il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento CE n. 2080/2005;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto 3 agosto 2005, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva;

VISTO il decreto legge n. 182 del 9 settembre 2005, recante “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

VISTO il decreto n. 31 del 30 gennaio 2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 gennaio 2009;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente provvedimento, di seguito denominato “Decreto”, disciplina, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità tecniche e applicative delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 867/2008, di seguito denominato “Regolamento”. Il Decreto fissa, in particolare, le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l’attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.

Ai sensi del Decreto, si intende per:

- a) “organizzazione di operatori del settore oleico” una delle organizzazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d);
- b) “organizzazione nazionale”, una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;
- c) “organizzazione interregionale”, una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in più di una Regione e interessano un numero di zone regionali inferiore ad otto;
- d) “organizzazione regionale o provinciale”, una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in un’unica Regione o Provincia autonoma;
- e) “zona regionale” una delle zone come di seguito individuate:

- 1) province di Foggia e Bari;
- 2) province di Taranto, Brindisi e Lecce;
- 3) province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;
- 4) province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;
- 5) regione Sicilia;
- 6) regione Campania;
- 7) regione Lazio;
- 8) regione Abruzzo;
- 9) regione Toscana;
- 10) regione Molise;
- 11) regione Sardegna;
- 12) regione Basilicata;
- 13) regioni Umbria, Marche e Emilia Romagna;
- 14) regioni Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- 15) regioni Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 2

Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all'articolo 2 del Regolamento sono:
 - a) organizzazioni dei produttori del settore oleicolo:
 - 1) associare almeno n. 2.500 produttori, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime cinque campagne;
 - b) associazioni di organizzazioni di produttori del settore oleicolo:
 - 1) essere costituite da almeno n. 10 organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a), stabilite in almeno otto zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime cinque campagne;
 - c) altre organizzazioni di operatori:
 - 1) associare operatori del settore oleicolo, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2007/2008 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato più di 5.000 tonnellate di olio di oliva o più di 1.000 tonnellate di olive da tavola;
 - 2) associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, o contare almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola;
 - d) per le organizzazioni interprofessionali:
 - 1) associare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola con riferimento alle produzioni effettive.
2. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, si fa riferimento alle produzioni rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo la ripartizione di cui alle zone regionali.

Art. 3

Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1. La richiesta di riconoscimento, prodotta a mezzo dell'apposito modulo (allegato n. 3 del Decreto),



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo, deve pervenire entro il 15 febbraio dell'anno di presentazione del programma di cui all'art. 5, rispettivamente:

- a) per le organizzazioni nazionali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore, Ufficio SACO IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA;
- b) per le organizzazioni regionali, alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio;
- c) per le organizzazioni interregionali, alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è realizzata la prevalenza dell'attività produttiva, previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza;

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della seguente documentazione:

- a) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;
- b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;
- c) delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Decreto;
- d) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti, a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, ed in particolare a sottostare ai controlli previsti all'art. 14 del Regolamento, nonché l'impegno ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attività ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 103, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;
- f) relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico Regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia, evidenziando, in particolare gli aspetti di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del Regolamento;
- g) autocertificazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento;
- h) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- i) per le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto, l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- l) per le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto, l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera c) e risultanti dal libro dei soci e, per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante le quantità di prodotto effettivamente commercializzato nella precedente campagna;
 - m) per le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto, i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, e documentazione relativa alla rappresentatività del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia;
 - n) per le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, par. 2, lett. d), del Regolamento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica.
3. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005 e quelle riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/05, sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 867/2008, mediante autocertificazione, se rispettano i requisiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 del citato Regolamento. Sono altresì considerate riconosciute, ai sensi del regolamento (CE) 867/2008, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 previa autocertificazione circa il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 2 del citato Regolamento.
4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono presentare la richiesta di riconoscimento nei termini indicati ai comma 1 e 2, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento.
5. Le Regioni, le Province autonome ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei rispettivi ambiti di competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e dal Decreto sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro il 1° aprile di ogni anno di esecuzione del programma approvato, procedono al riconoscimento.
6. Alle organizzazioni di operatori riconosciute è attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, è trasmesso all'Organismo pagatore AGEA.

Art. 4

Attività ammissibili al finanziamento



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

1. I programmi di attività oggetto di finanziamento sono costituiti dalle attività ammissibili, specificate all'articolo 5 del Regolamento, nei seguenti settori:
 - a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
 - b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto la vigilanza dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ);
 - e) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
2. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 del Decreto.
3. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attività riportate all'articolo 7 del Regolamento.
4. Per garantire l'ottemperanza al disposto dell'art. 7, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, in nome proprio e dei loro soci, a rinunciare per le attività effettivamente finanziate a norma dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a qualsiasi finanziamento derivante da altro regime di sostegno comunitario o nazionale e a dichiarare di non aver percepito, per le stesse attività, alcun tipo di finanziamento comunitario o nazionale.

Art. 5

Presentazione e approvazione dei programmi di attività

1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciuta presenta un unico programma di attività (annuale, biennale o triennale) secondo le modalità fissate all'art. 8 del Regolamento.
2. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono fare pervenire entro il 15 febbraio dell'anno nel quale si intende presentare il programma (il 15 febbraio 2009 per il primo periodo di attività), il programma di attività e la relativa domanda di finanziamento comunitario, con l'impegno di cui all'art. 4, comma 4, all'Organismo Pagatore AGEA – Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali - Via Palestro n. 81 – 00185 ROMA.
3. Entro lo stesso termine del 15 febbraio (a partire dal 15 febbraio 2009), le predette organizzazioni devono far pervenire copia del programma di attività e della relativa domanda di finanziamento alla Regione o Provincia autonoma, competente per territorio, se trattasi di



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

settori di pertinenza regionale, e al Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali- Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, se trattasi di settori di pertinenza nazionale.

4. Le Regioni e le Province autonome, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, esprimono un parere di ammissibilità al finanziamento di ciascun programma, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dalle Regioni stesse e dei criteri di cui all’allegato 4 del Decreto, e lo fanno pervenire all’Organismo pagatore AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all’art. 6 del Decreto. Il suddetto parere di ammissibilità assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, per i programmi di attività che riguardino i settori b) e c) di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto.
5. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, trasmette una dichiarazione di conformità delle azioni relative ai settori di pertinenza all’Organismo pagatore AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all’art. 6.
6. L’Organismo pagatore AGEA, acquisito l’esito delle valutazioni del Comitato di cui all’art. 6, comunica l’approvazione dei programmi di attività entro il 15 marzo di ogni anno (a partire dal 15 marzo 2009), fatta salva la procedura di cui all’art. 9, paragrafo 3 del Regolamento, alle organizzazioni di operatori interessati ed alle Regioni o Province autonome competenti per territorio.
7. L’Organismo pagatore AGEA emana un’apposita circolare sulle modalità e procedure operative, per la presentazione dei programmi di attività e la relativa realizzazione.
8. Le organizzazioni di operatori trasmettono all’Organismo pagatore AGEA e, contestualmente, alle Regioni o Province autonome, per quanto di competenza, la relazione sull’attività svolta con i programmi approvati secondo le modalità e la cronologia previste all’art. 13 del Regolamento.
9. Le organizzazioni di operatori possono presentare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le richieste di modifica al programma di attività approvato, purché le stesse non comportino aumenti di spesa e siano debitamente motivate e documentate.
10. Le richieste di cui al comma 9, sono presentate non meno di tre mesi prima della data di inizio della realizzazione dell’attività per la quale si chiede la modifica, e sono istruite con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
11. In esito alle determinazioni del Comitato di cui all’art. 6, l’Organismo pagatore AGEA comunica, all’organizzazione interessata e alle Regioni o Province autonome competenti per territorio, l’avvenuta approvazione o diniego, totale o parziale, della richiesta di modificare il programma.
12. Sono considerate accolte le domande di modifica per le quali non sia stata presa una decisione



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica.

Art. 6 *Comitato di valutazione*

1. È istituito, presso il Ministero, un apposito Comitato tecnico di valutazione, di seguito indicato “Comitato”, con il compito di procedere all’esame ed alla selezione dei programmi di attività, nel rispetto dei limiti massimi di finanziamento, della ripartizione delle risorse disponibili fra tutte le tipologie di attività riportate nell’Allegato 1 del Decreto e delle percentuali minime fissate dall’art. 6 del Regolamento. È altresì compito del Comitato tecnico di valutazione ricondurre gli importi finanziari richiesti per i programmi di attività nei settori di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) d) ed e) del Decreto, nei limiti della disponibilità di spesa, nonché acquisire l’adeguamento degli importi finanziari di cui all’art. 7, comma 5, del Decreto.
2. Il Comitato è presieduto dal dirigente della Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Unità ATPO V ed è composto da:
 - a) due rappresentanti della Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;
 - b) due rappresentanti del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;
 - c) un rappresentante dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ);
 - d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
 - e) un rappresentante dell’Organismo pagatore AGEA;
 - f) un rappresentante dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
 - g) un rappresentante del Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia, CRA-OLI.
3. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da quattro unità.
4. I componenti del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa sono nominati con decreto del Direttore generale per l’attuazione delle politiche europee e internazionali di mercato.
5. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Partecipa ai lavori del Comitato un rappresentante della Regione o Provincia autonoma cui si riferiscono i programmi esaminati.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

8. L'Organismo pagatore AGEA, ad avvenuta verifica di conformità della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all'art. 5, comma 7 del Decreto, trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della Regione o Provincia autonoma, competente per territorio per i settori di cui alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 4, del Decreto, e della dichiarazione di conformità della Direzione generale per l'attuazione delle politiche europee e internazionali di mercato per i restanti settori di competenza.
9. Al fine di assicurare un'adeguata efficacia dei programmi presentati e la ottimizzazione delle risorse disponibili, da perseguire attraverso un livello appropriato della dimensione finanziaria delle azioni previste, è fissata in € 230.000 per annualità la dimensione minima dei programmi presentati per l'approvazione. Per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano la suddetta dimensione finanziaria minima è fissata in € 100.000 per annualità.
10. In applicazione dell'art. 9 del Regolamento, il Comitato tecnico di valutazione in conformità di quanto disposto all'articolo 5 comma 4 del Decreto, procede alla selezione dei programmi pervenuti sulla base della griglia di valutazione di cui all'allegato 4 del Decreto. All'esito di tale selezione, il Comitato elabora una graduatoria dei programmi pervenuti, articolata per regione, assegnando conseguentemente il finanziamento fino ad esaurimento del plafond disponibile, tenendo conto del riparto di cui all'allegato 2 del Decreto.
11. Il Comitato ha facoltà di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attività, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.
12. Il Comitato trasmette all'Organismo pagatore AGEA l'esito della valutazione dei programmi di attività per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all'art. 103 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1234/07 è assicurato dagli importi trattenuti e determinati nella misura massima del 5% ai sensi del DM 3 agosto 2005.
2. L'ammontare annuo derivante dagli importi trattenuti ai sensi del sopracitato DM 3 agosto 2005, pari a 35,991 MEURO, è ripartito, per ciascuna campagna, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, come segue:
 - a) almeno il 25% destinato al miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
 - b) almeno il 12% destinato alla tracciabilità, alla certificazione ed alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
3. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell'art. 103 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1234/07, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attività, nella misura non inferiore



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

al:

- a) 12,50% per investimenti in attività diverse da quelle fisse, nel settore di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto;
 - b) 12,50% per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori, nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto
 - c) 25% per le altre attività dei programmi realizzati in 3 Paesi terzi o Stati membri non produttori negli altri settori di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto.
4. Per consentire alle Regioni e alle Province autonome la migliore programmazione degli interventi nei settori di competenza, è riportata nella tabella di cui all'allegato n. 2 del Decreto la ripartizione delle risorse finanziarie.
5. L'adeguamento degli importi finanziari richiesti per le attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Decreto, alla disponibilità di spesa di cui all'allegato 2, è effettuato dalle rispettive Regioni o Province autonome, ed è comunicato al Comitato di cui all'art. 6 del Decreto.
6. Al fine di assicurare il completo utilizzo delle risorse disponibili, nel caso in cui gli importi di cui all'allegato 2 del Decreto, assegnati alle attività ammissibili da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), d) ed e), del Decreto, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Comitato procede alla ripartizione di tali risorse fra le Regioni e le Province autonome, secondo i parametri percentuali di cui alla colonna 2 della tabella dell'Allegato 2. Allo stesso modo, il Comitato procede per ripartire le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle attività da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), attribuite ad una o più Regioni o Province autonome, sempre nel rispetto delle percentuali riportate nella colonna 2 della tabella del richiamato allegato 2.

Art. 8

Diffusione delle informazioni

1. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 5, e dell'art. 13, paragrafo 4, del Regolamento, la diffusione dei dati raccolti e degli studi elaborati nell'ambito delle attività realizzate è effettuata come indicato all'allegato 1 del Decreto.

Art. 9

Controlli

1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3 del Decreto, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento.
2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3, paragrafi 3 e 5, del Regolamento, nonché nei seguenti casi:
- a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
 - c) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attività di cui all'articolo 4 del Decreto.
3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori riconosciute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del Decreto.
 4. Alle irregolarità accertate nell'attuazione dei programmi di attività, si applicano le misure previste dall'articolo 16 del Regolamento.
 5. Gli altri controlli, previsti dal Regolamento, sono svolti dall'Organismo pagatore AGEA.

Art. 10
Abrogazioni

1. Il secondo capoverso del comma 3, dell'articolo 3 del D.M. del 30 gennaio 2006, prot. 31, è soppresso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, lì 23 Gennaio 2009

IL MINISTRO
Firmato
Luca Zaia